

**SINTESI DEI MOTIVI DEL
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
AFFARE n. 1076/2019**

Il sig. **SALVATORE MIRODDI** (C.F. MRDSVT90E27F158L), nato a Messina il 27 maggio 1990 e residente in San Filippo del Mela (ME), alla Via Borgo Luigi Capuana n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti (cod. fisc. *PRN LGU 61D17 H501R*; pec: **luigiparenti@ordineavvocatiroma.org** – fax: 06/3728993) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Milizie, n. 114 (00192) ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, avente sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1 (cap. 00184) e nei confronti del sig. Dario Asciolla residente in via Virilassi 4 - 04026 Minturno (LT), del sig. Antony De Summa residente in via n. Paganini 33 – 74016 MASSAFRA (TA) e del sig. Simone Greco residente in via Amatore Sciesa 105 - 73043 COPERTINO (LE)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 maggio 2017, n. 40, e dei relativi allegati, nella parte in cui richiede che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni;
- del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, e dei relativi allegati, nella parte in cui non include il ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il

limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- ove occorra, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premetteva in fatto che:

- con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico volto all'assunzione, tra l'altro, di 893 unità (civili) nella qualifica di Allievo Agente della Polizia di Stato. Successivamente, con decreto n. 333-A/9802.A.2 pubblicato il 27 ottobre 2017, l'Amministrazione ha ampliato i posti disponibili ai fini dell'assunzione di 289 unità, così per un totale di 1.182;
- ai fini della partecipazione al concorso il Ministero dell'Interno ha previsto a) un limite di età di trent'anni, secondo la previsione di cui all'art. 1 del decreto 6 aprile 1999, n. 115 recante “*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la*

*partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” - richiamato dall’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 24/04/1982 – il quale prescrive che **“La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia e’ soggetta al limite massimo di età di anni trenta”**; b) titolo di studio della licenza media;*

- il sig. Salvatore Miroddi, in possesso dei richiesti requisiti, ha partecipato alla procedura sostenendo la prova scritta d’esame di cui al Bando di concorso, all’esito della quale ha ottenuto il punteggio 9 collocandosi al posto 8783° nella graduatoria approvata dall’Amministrazione, con decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, che riporta, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ciascuno dei partecipanti;
- seguendo l’ordine della graduatoria in parola il Ministero dell’Interno, tra tutti i candidati risultati idonei (cioè che hanno conseguito un voto pari ad almeno 6/10 – art. 10, Comma 4, del bando), ne ha convocato un numero ritenuto sufficiente a garantire la copertura dei posti allora disponibili (art. 12 del bando). L’Amministrazione ha, dunque, selezionato coloro i quali avevano conseguito un punteggio compreso tra 10 e 9,625 (voto, quest’ultimo, immediatamente precedente al 9,50) onde verificarne l’idoneità e l’efficienza psicofisica ai fini dell’assunzione, riservandosi la possibilità di convocare ulteriori aliquote, provvedendo alle relative assunzioni;
- con successivo decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018 l’Amministrazione ha incrementato i posti disponibili ai fini dell’assunzione assumendo, secondo l’ordine della graduatoria, tutti i candidati già convocati e risultati idonei alle verifiche psico-attitudinali e di efficienza fisica;
- successivamente, con L. 11/02/2019 n. 12, il legislatore ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135, autorizzando l’assunzione di ulteriori unità “nel limite massimo di 1.851 posti”. Al dichiarato fine di “semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati” esso ha previsto lo “scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017 limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito”;
- al contempo, però, il Legislatore ha condizionato il ridetto scorrimento al “possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo 4 vigente alla data di entrata in vigore

della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" (v. art. 11, Comma 2 bis, Lettera b)).

- si è osservato che l'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95 (sulla cui base l'Amministrazione ha emanato il decreto ministeriale 13/07/2018 n. 103) – tra la data di pubblicazione del bando e quella di entrata in vigore della L. 30/12/2018 n. 145 - ha modificato l'art. 6 d.P.R. n. 335 del 24/04/1982 prevedendo quali requisiti di partecipazione ai “pubblici concorsi” per l'accesso alla qualifica di Agenti di polizia un'età non superiore a 26 anni e il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, in luogo dei requisiti del solo limite massimo di età di 30 anni e del possesso della licenza media previsti dal decreto del Ministero dell'Interno 06/04/1999 n. 115 richiamato dal bando di concorso;
- di talché, con decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento dei candidati “con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova scritta approvata con l'art. 1 del decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017”, cioè di un numero sufficiente a coprire i posti (1.851) per i quali è stata autorizzata l'assunzione, escludendo tuttavia coloro che avessero un'età superiore a 26 anni e non fossero in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Ad esso è seguito il decreto n. 333-B/12D. 5 3.19/9691 del 19/04/2019 con cui il Ministero ha disposto la convocazione dei candidati per la verifica d'idoneità ed efficienza fisica;
- ne è conseguito che il ricorrente, pur avendo un punteggio compreso tra 9,50 e 8,875 decimi (segnatamente il punteggio di 8,875), è risultato escluso dallo scorrimento quand'anche in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso (i.e. età non superiore a 30 anni e possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza media) ma non in possesso, alla data del 01/01/2019, di entrambi i nuovi requisiti di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 24/04/1982, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30/12/2018 n. 145. Infatti, rispetto ai ridetti requisiti, esso può vantare solo il possesso del diploma di istruzione secondaria (in specie del diploma di liceo scientifico) e non anche quello relativo all'età (essendo over 26);
- così risulta, infatti, dal decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019, che non contempla il sig. Miroddi tra i soggetti convocati per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

Tanto premesso, si censurava l'illegittimità degli atti gravati per i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 95/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Innanzitutto, deve evidenziarsi che la fissazione in anni 26 (anziché anni 30) del limite di età quale condizione per l'accesso al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato è intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 95 del 29 agosto 2017 (entrato in vigore il 17 novembre 2018) con cui, per quanto di interesse si è proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982.

Ebbene, tale normativa - che ha appunto fissato in 26 anni il limite di età - è applicabile esclusivamente ai **concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore**; ciò in aderenza ai principi basilari del diritto e in linea a quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 95/2017, non potendo, invece, applicarsi con riguardo ai concorsi che sono stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.

Di conseguenza, la suddetta normativa - che introduce nuovi requisiti - non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, in quanto con i provvedimenti oggetto di impugnazione non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.

Nondimeno, a voler ritenere diversamente, ne discenderebbe una modifica dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva già avviata di cui la giurisprudenza sostiene pacificamente l'illegittimità, in ragione *“del principio generale, a più riprese predicato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il bando integra la lex specialis della selezione evidenziale ed esso resta insensibile persino alle sopravvenienze normative”* atteso che *“con riferimento alla materia dei pubblici concorsi per il reclutamento del personale (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 29 luglio 2008 n. 3779 <<è onere dell'amministrazione che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego indicare già nel bando di concorso in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti>>”* (Cons. di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1607).

Né, sul punto, varrebbe diversamente obiettare che i decreti impugnati risultano legittimi in quanto emanati in applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14 dicembre 2018. Per le

stesse ragioni di cui sopra, infatti, tale norma appare lesiva di valori costituzionali quali l'affidamento e la certezza dei rapporti giuridici (andando infatti ad incidere su diritti già maturati) e si configura altresì viziata da irragionevolezza, anche in relazione ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ed invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti" (v. sentt. Corte Cost. nn. 283 del 1993; 190 e 822 del 1988; 36 del 1985; 822 del 1988 e 349 del 1985). Tuttavia, ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie. Si noti, infatti, che la norma in questione risulta precludere, senza alcuna valida ragione giustificativa, all'odierno ricorrente di partecipare alle successive prove selettive di un concorso cui, in ragione della normativa applicabile al momento della sua indizione (2017), hanno potuto inizialmente prendere parte (essendo in possesso di tutti i requisiti previsti). Pertanto, in via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018 per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 27.11.2000, n. 2000/78/CE. Violazione e falsa applicazione dei principi di non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, Dir. n. 2000/78/CE, "(...) gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: (...) c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento". In altri termini, la direttiva in oggetto, applicandosi anche alle P.A. di tutti gli stati membri, impone che queste, nel reclutamento del proprio personale, non operino discriminazione in base all'età anagrafica dei candidati, prevedendo ad esempio un limite di età massima come requisito per

la partecipazione ad un concorso pubblico. Ciò, trova soltanto tre limiti. Il primo è rappresentato dal disposto di cui all'art. 3, comma 4 della medesima direttiva, che dispone l'inapplicabilità del successivo art. 6 rispetto alle procedure di accesso nelle Forze Armate di ciascun Stato membro. Il secondo è previsto dallo stesso art. 6, che fa comunque salvi tutti i casi in cui un determinato limite di età risulti giustificato da obiettive ragioni di politica e mercato del lavoro, ovvero formazione professionale. Il terzo è disposto dall'art. 4, comma 1, nella parte in cui ammette discriminazioni in base all'età qualora siano giustificate dalla natura dell'attività lavorativa, ovvero dalla natura del contesto in cui questa viene espletata. Vale a dire, quando l'avere una determinata età - o meglio un'età inferiore a quella massima prevista - possa costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il tutto, purché la finalità sia legittima ed il requisito richiesto non sproporzionato.

E' evidente, quindi, che i nuovi criteri di selezione (età non superiore a 26 anni e diploma di scuola superiore), introducendo una palese modifica *in peius* del precedente bando di concorso - certamente non ammissibile - determinano una profonda discriminazione tra i partecipanti con conseguente ingiusta lesione della legittima pretesa vantata da coloro che, in possesso dei requisiti originariamente richiesti (età inferiore a 30 anni e licenza media una), vengono superati da candidati che hanno ottenuto punteggi inferiori, in quanto preferiti solo ed esclusivamente per essere più giovani

Si è inoltre proposta istanza cautelare esponendosi che:

- da quanto sopra emerge la sussistenza del *fumus boni juris*.

- né vi è alcun dubbio in ordine al *periculum in mora*, atteso che il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile è stato già riconosciuto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma con le ordinanze e i decreti monocratici resi sulle istanze cautelari proposte nell'ambito di ricorsi aventi ad oggetto la medesima questione giuridica oggetto del presente ricorso. Controversie identiche a quella in oggetto sottoposte al giudizio del G.A. Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che le prove di efficienza fisica relative al concorso per cui è causa avranno inizio l'8.05.2019. In aggiunta, vale evidenziare che non risultano ravvisabili ragioni di carattere generale in contrasto con l'accoglimento della presente istanza, atteso che tutti il ricorrente è certamente un soggetto meritevole, avendo conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio pari a 9.

* * * * *

Sull'istanza cautelare si è espresso l'ecc.mo Consiglio di Stato, I Sezione, che con parere n. 2179/2019 ha ritenuto che “*l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati non possa essere accolta*”.

Con il medesimo provvedimento, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“per la decisione nel merito, occorre che sia garantita la conoscenza del presente ricorso a tutti i controinteressati. All’uopo, in considerazione del numero elevato dei controinteressati, la Sezione stabilisce che la notifica ai predetti controinteressati possa essere compiuta, a cura di parte ricorrente, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di copia del presente parere in una pagina della sezione concorsi del sito web della Polizia di Stato”*.

Con osservanza.

Avv. Luigi Parenti